



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 3058 / 2021

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: DITTA ACTV S.P.A. GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E CONTESTUALE RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE DI CUI AGLI ARTT. 23 E 27BIS DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CANTIERE NAVALE (EX CANTIERE DE POLI) DI PELLESTRINA VENEZIA, VIA MURAZZI N. 1216.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 4 del 22/01/2021, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2021-2023 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 18/12/2020;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 14/2021 del 16.02.2021, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.
- vi. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

- vii. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

VISTI, con riferimento alla legge sulla VIA

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti, ed in particolare le modalità di svolgimento delle conferenze dei servizi;
- ii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- iii. Visto il D.Lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione della direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d’impatto ambientale;
- iv. l’art. 27-bis c.1 del D.Lgs. 152/2006, recante disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il quale prevede che il proponente presenti all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’art. 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, [...], necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto
- v. l’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 che prevede che la VIA comprenda la Valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 357/1997 e ss.mm.ii.
- vi. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l’art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
 - l’art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- vii. Il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13 marzo 2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico per la V.I.A. ai sensi dell’art. 7, comma 9 della L.R. n. 4/2016;
- viii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”.
- ix. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”.

VISTI:

- i. gli artt. 269 e 275 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- ii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n.70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂,IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70% di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All.I;
- iii. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l’art. 271 comma 7-bis che “*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.*”
- iv. il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- v. La Legge n. 171 del 16.04.1973 Interventi per la salvaguardia di Venezia;

- vi. D.M. 30.7.1999 Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia.

VISTA l'istanza, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 13133, 13135 e 13136 del 05.03.2020, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. presentata dalla società ACTV S.p.A. per la realizzazione del progetto di adeguamento funzionale cantiere navale di (ex Cantiere De Poli) di Pellestrina - Venezia, via Murazzi n. 1216.

PREMESSO che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;
- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.P.C.T.:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);
 - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Mari Pastore (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);
 - dichiara che con atto del 31.05.2021 prot. n. 41712/21 è stata individuata la dott.ssa Anna Maria Pastore quale responsabile del presente procedimento (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

CONSTATATO che:

- i. la tipologia progettuale è riconducibile a quanto previsto dall'allegato IV punto 8. lettera T) ossia " modifiche o estensioni di progetti di cui all' allegato III o all' allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell' allegato III)" e per la presenza del Sito Comunitario l'intervento è assoggettato direttamente alla procedura di VIA così come definito al comma 7 lett.b dell'art.6 e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di VIA di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto richiesti dal proponente nell'ambito della procedura di VIA sono:
 - Comune di Venezia – *parere tecnico urbanistico, rilascio autorizzazione paesaggistica, eventuale rilascio dei titoli edilizi*;
 - Città metropolitana di Venezia – *Modifica dell'autorizzazione alle emissioni da attività produttive ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi*;
 - Arpav – *Parere Tecnico ambientale* ;
 - Ulss n.3 Serenissima– *Parere prevenzione sanitaria*;
 - Comando VV.F Compartimento di Venezia – *Parere in merito al vigente Certificato di Prevenzione Incendi*;
 - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso – *parere vincolante ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica*;
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato OO.PP per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Ufficio 2- *parere in merito autorizzazione allo scarico in laguna*

DATO ATTO che:

- i. Con nota protocollo n. 16169 del 23.03.2020 la Città metropolitana di Venezia ha avvisato le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati dal progetto dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione trasmessa dalla società ACTV S.p.A. al fine della verifica della sua adeguatezza e completezza per il rilascio dei titoli richiesti;
- ii. con note protocollo n. 21021 del 23.04.2020; 19641 del 15.04.2020 e 19374 del 10.04.2020 sono pervenute osservazioni da parte del Comune di Venezia;
- iii. con nota prot. n. 25288 del 21.05.2020 sono state richieste integrazioni ai fini della completezza formale della documentazione agli atti, a cui la ditta fornisce risposta con nota acquisita gli atti con prot. n. 59275 del 16.11.2020;
- iv. In data 20.11.2020, conclusa la verifica della completezza formale, è stato pubblicato sul sito web della Città metropolitana di Venezia, l'avviso al pubblico di cui all'art. 24. c2. Del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- v. il progetto e lo studio d'impatto ambientale sono stati presentati al pubblico il giorno 03.12.2021 come da avviso pubblicato sul sito internet del settore Ambiente della CMVe;
- vi. in data 30.11.2020 il progetto ed il S.I.A sono stati introdotti all'esame del Comitato VIA;
- vii. non sono pervenute osservazioni, da parte di cittadini o associazioni, ai sensi dell'art. 27 bis c.4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- viii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 7039 del 11.02.2021 sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 27 bis, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 da parte dell'ULSS 3;
- ix. in data 08.02.2021 si è svolta presso la Città Metropolitana di Venezia la prima riunione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 27 bis, di cui al verbale protocollo n. 8323/2021, con i vari enti coinvolti nel procedimento al fine di acquisire eventuali richieste di integrazioni sul progetto in esame, per l'espressione delle determinazioni di competenza;
- x. con nota protocollo n. 8412 del 18.02.2021 sono state richieste, a seguito della conferenza dei servizi tenutasi in data 08.02.2021, dalla Città Metropolitana di Venezia delle integrazioni allo studio d'impatto ambientale.
- xi. in ragione della complessità delle richieste pervenute alla ditta, la stessa ha richiesto con nota acquisita gli atti con prot. n. 14302 del 22.03.2021 la proroga di 180 gg ai fini della predisposizione della documentazione integrativa. Con nota prot. n. 15118 del 25.03.2021 si prende atto della sopracitata richiesta di proroga;
- xii. con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con protocollo n. 47575 e 47579 del 13.09.2021 la società ha trasmesso le integrazioni richieste in risposta alla nota della Città metropolitana di Venezia protocollo n. 8412 del 18.02.2021;
- xiii. in data 16.09.2021 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo dei luoghi ove è localizzato il progetto e dell'impianto;
- xiv. La ditta ha inoltre inviato le seguenti integrazioni spontanee:
 - mitigazione paesaggistica relativamente al piano colori per gli edifici acquisito agli atti con prot. n. 500084 del 22.09.2021;
 - nuove relazioni con modifiche in merito al modello di dispersione e agli scenari emissivi acquisito con prot. n. 51275 del 28.09.2021, prot. n. 56191 del 18.10.2021, prot. n. 58652 del 28.10.2021 e 61966 del 15.11.2021.
 - chiarimenti in merito al ciclo produttivo ai fini delle emissioni in atmosfera e integrazioni spontanee in merito al sistema di gestione e trattamento delle acque meteoriche acquisite agli atti rispettivamente con prot n. 63232 del 22.11.2021 e con prot. n. 63012 del 19.11.2021.
- xv. nell'ambito della procedura di VIA è stata valutata positivamente la relazione di Screening per l'incidenza Ambientale, relativa all'intervento in parola;
- xvi. Il Comitato VIA nella seduta del 15.11.2021 ha espresso parere favorevole di impatto ambientale, acquisito agli atti con protocollo n. 62754 del 18.11.2021
- xvii. in data 22.11.2021 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27 bis, di cui al verbale protocollo n. prot. n. 65488 del 01.12.2021 che ha concluso i lavori con determinazione favorevole da parte di tutti i presenti.

RITENUTO di fare proprio:

- i. il parere espresso dalla Comitato tecnico VIA prot. n. 62754 del 18.11.2021 allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- ii. le determinazioni formulate in sede di conferenza dei servizi decisoria del 22.11.2021 di cui all'art. 27 bis e del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., e riportati nel verbale acquisito agli atti con protocollo n. prot. n. 65488 del 01.12.2021 allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

EVIDENZIATO che per le motivazioni espresse nel sopracitato verbale di CdS le condizioni ambientali n.1 e n.4 del parere prot. n. 62754 del 18.11.2021 risultano ottemperate e pertanto non sono riportate nel presente provvedimento.

DETERMINA

1 Valutazione d'impatto Ambientale

Si esprime **giudizio di compatibilità ambientale favorevole ai sensi dell'art 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**, al progetto presentato dalla ditta ACTV S.p.A. così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza acquisita agli atti con prot. n. 13133, 13135 e 13136 del 05.03.2020 relativo alla realizzazione agli interventi di adeguamento funzionale cantiere navale (ex cantiere De Poli) in via Murazzi n. 1216 a Pellestrina in comune di Venezia per le motivazioni espresse nel parere della Comitato tecnico VIA protocollo n. 62754 del 18.11.2021 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali.

Condizione n. 1

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	<u>Emissioni in atmosfera</u> Considerato che secondo quanto è emerso dalla documentazione progettuale acquisita agli atti, la modellizzazione e la conseguente stima di impatto delle sorgenti di tipo non convogliato (areale) ha evidenziato una criticità maggiore rispetto a quella prodotta dalle sorgenti di tipo convogliato (camino), per tutte le attività e le operazioni connesse alla verniciatura in banchina e sul bacino galleggiante, per le riparazioni di saldatura a bordo delle imbarcazioni, e più in generale per tutte le operazioni che non possono essere "confinare" all'interno di capannoni e tensostrutture e convogliate a camino, siano definiti dei precisi protocolli gestionali, operativi e di manutenzione a cui attenersi al fine di minimizzare le emissioni di inquinanti atmosferici.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 60 giorni dal rilascio del PAUR
Soggetto verificatore	CMVe

Condizione n. 2

Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	<u>Odori</u> Inviare uno studio di impatto odorigeno <u>di primo livello</u> secondo l'orientamento operativo fatto proprio dalla Regione Veneto su proposta di una "Linea guida ARPAV" e reso liberamente disponibile per consultazione al seguente indirizzo web: https://rdv.app.box.com/s/b8thu5n3k94e00uvn3rfstf4f0gzmvy Nel caso in cui gli esiti di tale studio determinassero un superamento dei valori di accettabilità del disturbo olfattivo presso i recettori, il Gestore dovrà provvedere ad individuare delle soluzioni tecniche/gestionali atte a far rientrare le concentrazioni odorigene al di sotto dei limiti.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 60 giorni dal rilascio del PAUR
Soggetto verificatore	ARPAV

--	--

Condizione n. 3

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	<u>Impatto acustico</u> Presentare un progetto di mitigazione acustica relativo all'attività di sabbiatura finalizzato al rispetto dei limiti di legge presso l'area di classe I situata ad est dello stabilimento (spiaggia)
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	60 giorni dal rilascio del PAUR
Soggetto verificatore	ARPAV e Comune di Venezia

Condizione n. 4

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Inquinamento luminoso Presentare a Città Metropolitana di Venezia, ARPAV e Comune di Venezia una relazione che dia evidenza del rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalla L.R. n.17/2009.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	60 giorni dal rilascio del PAUR
Soggetto verificatore	Comune di Venezia, ARPAV

Condizione n. 5

Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	<u>Impatto acustico</u> Eseguire una campagna di monitoraggio acustico finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione, attuate secondo quanto indicato nella Documentazione Previsionale di Impatto acustico agli atti e relativa integrazione, e di quelle aggiuntive attuate sull'impianto di sabbiatura, e alla verifica del rispetto dei limiti di legge presso tutti i ricettori circostanti, nonché nell'area di classe I situata a est dello stabilimento. A conclusione dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV una relazione tecnica, sottoscritta da un Tecnico Competente iscritto all'apposito elenco nazionale (ENTECA), descrittiva della campagna di monitoraggio e dei relativi risultati. Nel caso che dalle misure emerga il superamento di uno o più dei limiti previsti, la relazione dovrà contenere la descrizione delle ulteriori misure di mitigazione messe in atto e l'evidenza della loro efficacia, da dimostrarsi mediante ulteriori misurazioni fonometriche. Ai fini del confronto con i limiti di legge si dovrà considerare l'incertezza, comprensiva dell'incertezza di misura e dell'incertezza delle eventuali determinazioni indirette dei livelli sonori. Il rispetto del limite si considererà verificato se il valore numerico risultante dalle misure/valutazioni, incrementato dell'incertezza, valutata con livello di fiducia del 95%, risulterà inferiore al rispettivo limite.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 6 mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione.

Soggetto verificatore	ARPAV e Comune di Venezia
------------------------------	---------------------------

2 Validità del provvedimento

Il progetto di cui al punto 1, ai fini della validità del giudizio di compatibilità ambientale deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da questa Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

3 Valutazione d'incidenza ambientale

Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo alla realizzazione agli interventi di adeguamento funzionale cantiere navale (ex cantiere De Poli) in via Murazzi n. 1216 a Pellestrina in comune di Venezia acquisito agli atti con protocollo n. 13133, 13135 e 13136 del 05.03.2020.

4 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell'art. 269 comma 2 e 8 all'installazione e alla modifica sostanziale dello stabilimento citato in premessa, come da progetti allegati alle istanze ed eventuali integrazioni.

- a. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. A1, A2, A4, A5, E, F, CM1.A-Sab, CM1.B-Ver, CM2.A-Sab, CM2.B-Ver, Cm3, Cm4, Cm5, Cm6, Cm7, Cm8, Cm9 e Cm10. Sono autorizzate inoltre le emissioni diffuse così come descritte nel progetto allegato all'istanza, provenienti dalle attività esercitate in impianto.
- b. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

PARAMETRI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 275 DEL D.LGS.152/2006

<i>Camino (n.)</i>	<i>Attività</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
A1	Saldature - Edificio B	Polveri totali e nebbie oleose	216
		Cromo VI, Cobalto e Nichel	11
		Cadmio	2,2
A2	Saldature - Edificio A	Polveri totali e nebbie oleose	80
		Cromo VI, Cobalto e Nichel	4
		Cadmio	1
A4	Saldature - Edificio A	Polveri totali e nebbie oleose	80
		Cromo VI, Cobalto e Nichel	4
		Cadmio	1

A5	Taglio al plasma - Edificio B	Polveri totali e nebbie oleose	144
		Cromo VI, Cobalto e Nichel	7,5
		Cadmio	1,5
E	Falegnameria - Edificio A	Polveri	120
F	Verniciatura falegnameria - Edificio A	Polveri	50
CM1.A-Sab	Coperture mobili grandi a terra – Sabbiatura	Polveri	350
CM1.B-Ver	Coperture mobili grandi a terra – Verniciatura	Polveri	75
CM2.A-Sab	Coperture mobili grandi a terra – Sabbiatura	Polveri	350
CM2.B-Ver	Coperture mobili grandi a terra – Verniciatura	Polveri	75
Cm3	Verniciatura airless	Polveri	27
Cm4	Verniciatura airless	Polveri	27
Cm5	Verniciatura airless	Polveri	27
Cm6	Verniciatura airless	Polveri	27
Cm7	Verniciatura airless	Polveri	27
Cm8	Verniciatura airless	Polveri	27
Cm9	Verniciatura airless	Polveri	27
Cm10	Verniciatura airless	Polveri	27

PARAMETRI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 275 DEL D.LGS. N.152/2006

Camino (n.)	Provenienza effluente	Inquinante	Concentrazione mg/Nm³
F	Verniciatura falegnameria - Edificio A	COT ^(*)	100
CM1.B-Ver	Coperture mobili grandi a terra – Verniciatura	COT ^(*)	100
CM2.B-Ver	Coperture mobili grandi a terra – Verniciatura	COT ^(*)	100
Cm3	Verniciatura airless	COT ^(*)	100
Cm4	Verniciatura airless	COT ^(*)	100
Cm5	Verniciatura airless	COT ^(*)	100
Cm6	Verniciatura airless	COT ^(*)	100
Cm7	Verniciatura airless	COT ^(*)	100
Cm8	Verniciatura airless	COT ^(*)	100
Cm9	Verniciatura airless	COT ^(*)	100
Cm10	Verniciatura airless	COT ^(*)	100

^(*) Carbonio Organico Totale.

- 2) ai sensi del D.Lgs.152/2006 - art. 275, comma 6, il consumo massimo teorico annuo di solvente autorizzato (COV), è pari a 14,2 tonnellate;
- 3) ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 275, comma 6, l'emissione totale annua autorizzata di solventi organici volatili (SOV) è pari a 8,1 tonnellate;
- 4) la ditta dovrà rispettare il valore limite di emissione diffusa pari al 5,1 tonnellate;
- 5) ai sensi del D.Lgs.152/2006 - art. 275, comma 6, entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP, il piano di gestione solventi, di cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs.152/2006, relativo all'intero anno solare precedente, corredato di tutti i dati che consentano di verificare la conformità dell'impianto alle prescrizioni della presente autorizzazione ed in particolare dovrà essere allegata copia dei certificati di analisi alle emissioni di cui al p.to 4 lett. b-6) effettuate nell'arco dell'anno a cui si riferisce il PGS;
- 6) La ditta dovrà effettuare analisi annuali alle emissioni corrispondenti ai camini n. F, CM1.B-Ver, CM2.B-Ver, Cm3, Cm4, Cm5, Cm6, Cm7, Cm8, Cm9 e Cm10; tali determinazioni dovranno essere relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, eseguite nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al p.to 4 lett. b-11), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che saranno ritenute necessarie e copia degli stessi dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione contestualmente al piano di cui al p.to 4 lett. b-5). Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

- 7) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. A2, A4, CM1.A-Sab, CM2.A-Sab. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto al p.to 4 lett. b-11), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 8) i prodotti utilizzati non devono contenere sostanze alle quali sono state assegnate le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F;
- 9) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata a questa Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis.
- 10) in caso di eventuali malfunzionamenti ai sistemi di contenimento delle emissioni o eventi incidentali il gestore dovrà informare tempestivamente questa Amministrazione e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche sospendendo l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non venga ripristinata, nel caso in cui la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana;
- 11) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento ai camini n. A1, A2, A4, A5, E, F, CM1.A-Sab, CM1.B-Ver, CM2.A-Sab, CM2.B-Ver, Cm3, Cm4, Cm5, Cm6, Cm7, Cm8, Cm9 e Cm10, nonché i quantitativi, riassunti settimanalmente, di solvente eventualmente riutilizzato per svolgere l'attività. Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta;
- 12) la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia una procedura che preveda la periodicità dei controlli sulla manutenzione dei sistemi di abbattimento ai camini n. A1, A2, A4, A5, E, F, CM1.A-Sab, CM1.B-Ver, CM2.A-Sab, CM2.B-Ver, Cm3, Cm4, Cm5, Cm6, Cm7, Cm8, Cm9 e Cm10.
- 13) la ditta dovrà garantire che non si verifichi mai lo scenario 0 così come definito nel documento "Valutazione qualità dell'aria" presentato con prot. n. 58652 del 28.10.2021.

EMISSIONI DIFFUSE

- 14) per l'attività di verniciatura in ambiente esterno la ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a minimizzare il più possibile le emissioni diffuse di polveri e solventi, in particolare:
 - dovranno essere previste soluzioni di contenimento delle emissioni diffuse in prossimità dell'area di verniciatura mediante coperture mobili dotate di sistemi di aspirazione e filtrazione.
 - dove tecnicamente possibile, l'overspray di verniciatura dovrà essere captato mediante sistemi di aspirazione mobili dotati di idoneo sistema di abbattimento.
- 15) per l'attività di sabbatura degli scafi la ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a minimizzare il più possibile le emissioni diffuse di polveri in particolare:
 - dovrà essere svolta esclusivamente nel compendio a terra e solamente in ambiente confinato
 - dovranno essere utilizzate coperture mobili di altezza adeguata dotati di sistemi di aspirazione e filtrazione a maniche
- 16) per le operazioni saltuarie di breve durata e su piccole superfici come saldature, sabbature, levigature e verniciature la ditta dovrà utilizzare, quando tecnicamente possibile, aspiratori carrellati.
- 17) la ditta dovrà dotarsi di un sistema di registrazioni, da tenere presso lo stabilimento, che dia evidenza di data, durata e area di collocazione di ogni attività necessitante di aspiratore carrellato.

18) l'utilizzo dei ventilatori posti sulla copertura dei ponteggi non dovrà inficiare la capacità di aspirazione degli aspiratori carrellati.

19) per l'attività di verniciatura delle grandi unità nel bacino galleggiante e/o presso la banchina la ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a minimizzare il più possibile le emissioni diffuse. Dovranno essere utilizzati prodotti a basso contenuto di COV e pistole ad alta efficienza.

- c) Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti ai camini n. A2, A4, F, CM1.A-Sab, CM1.B-Ver, CM2.A-Sab, CM2.B-Ver, Cm3, Cm4, Cm5, Cm6, Cm7, Cm8, Cm9 e Cm10.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.

Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.

Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.

- d) Le emissioni provenienti dal camino n. G afferenti al lavaggio e prove motori non necessitano di autorizzazione in quanto non sono prodotte emissioni classificabili come inquinanti ai sensi dell'art. 268 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/06.
- e) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
- f) I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.
- g) Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

6 Gestione rifiuti

Si dovrà procedere con la copertura dei rifiuti, in deposito temporaneo, sottoposti agli agenti meteorici, qualora il dilavamento possa ridurre le capacità di recupero successivo del rifiuto.

7 Autorizzazioni, pareri, nullaosta assenti comunque denominati di altri Enti

Nell'ambito della conferenza dei servizi decisoria di cui all'art. 27-bis del D.lgs n.152/06 e ss.mm.ii. indetta con nota prot. n. 61316 del 11.11.2021 facendo proprio quanto stabilito con verbale prot. n. 65488 del 01.12.2021 si acquisiscono i seguenti pareri, autorizzazioni e nulla osta comunque denominati:

- a. Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso – parere vincolante favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- b. Comune di Venezia
 - 1) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs n. 42/04.
 - 2) Con nota del Comune di Venezia acquisita agli atti con prot n. 2276 del 18.01.2021 è rilasciata la Conformità urbanistica ed edilizia delle opere ed interventi previsti dal progetto in parola;
- c. Arpav – Parere Tecnico ambientale favorevole;
- d. Ulss n.3 Serenissima – Parere favorevole di prevenzione sanitaria;
- e. Comando V.V.F Compartimento di Venezia – Parere favorevole in merito al vigente Certificato di Prevenzione Incendi;

- f. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato OO.PP per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Ufficio 2- *conferma favorevole in merito all'autorizzazione allo scarico in laguna attualmente vigente.*

6 Monitoraggio

- a) Ai sensi degli artt. 28-29 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
- b) Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo il proponente dovrà presentare, per il tramite del SUAP del comune competente per territorio, la documentazione richiesta attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web del settore Ambiente della Città metropolitana di Venezia al seguente link: <http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-richieste>

7

Il termine della conclusione del procedimento fissato secondo legge al netto delle sospensioni previste per legge, risulta rispettato.

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito WEB della città metropolitana di Venezia del presente provvedimento unico regionale.

10

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta ACTV S.p.A. al Comune di Venezia, alla Regione del Veneto, Unità Operativa Valutazione Impatto Ambientale, e al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia, Ulss n.3 Serenissima, Comando VVF Compartimento di Venezia; Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato OO.PP per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Ufficio 2.

11

Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia al seguente indirizzo www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente